

STATUTO

GEMINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTICO E SAN BENEDETTO FO
VIA CASA DEL VENTO 19/A

Numero REA: FO - 405010

Codice fiscale: 04358820407

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-11-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 12.805 di Raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Portico e San Benedetto (FC), la Società Cooperativa denominata

"GEMINA Società Cooperativa Sociale ONLUS".

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro, essa persegue il fine dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini tramite lo svolgimento di attività d'impresa, le quali risultano comunque tutte teleologicamente finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni.

	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento coope-	
	rativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce; questi principi sono: la mutua-	
	lità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabi-	
	lità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un e-	
	quilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo	
	sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attiva-	
	mente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvol-	
	gimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con	
	finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'ap-	
	porto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la	
	gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità	
	di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, socia-	
	li e professionali possibili, nonchè provvedendo alla valorizzazione al me-	
	glio degli apporti dei soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaura-	
	no necessariamente con la cooperativa un ulteriore e non distinto rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, indeterminata o stagionale, avven-	
	tizia bracciantile a tempo pieno o parziale, ovvero in qualsiasi altra tipologia	
	risulti consentita dall'ordinamento del lavoro vigente, ivi compresi i rapporti	
	di collaborazione autonoma e para subordinata e ferma restando la prevalen-	
	za del presupposto rapporto mutualistico cui aderisce in via subordinata l'ul-	

	teriore rapporto di lavoro nelle varie forme.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci ed i correla-	
	tivi obblighi e diritti sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed in-	
	tegrazioni.	
	La valorizzazione degli apporti dei soci sarà oggetto di apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea dei soci.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministra-	
	tori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei	
	soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di	
	trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente,	
	nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Coo-	
	perativa, in relazione all'art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91, e successive	
	modifiche ed integrazioni ha come oggetto lo svolgimento, in proprio o per	
	conto terzi anche tramite appalto o convenzione, delle seguenti attività:	
	1) panificazione e/o produzione artigianale e vendita dei prodotti da forno di	
	qualsiasi genere, nonché la connessa vendita di qualsiasi prodotto alimenta-	
	re;	
	2) preparazione e confezionamento pasta secca e fresca e/o conservata secon-	
	do la linea del freddo (es lasagne, ravioli, tortellini, cappelletti, spaghetti,	
	mangiapreti etc.), piadine, pizze;	

	3) implementare impianti e laboratori di conservazione, di trasformazione e	
	di confezionamento allo scopo di immettere i prodotti alimentari nei circuiti	
	del mercato (quali ad esempio la produzione di formaggi freschi e/o stagio-	
	nali, yogurt, ricotte, marmellate e conserve etc);	
	4) produzione di profumi ed essenze da fiori, piante officinali ed aromatiche;	
	5) produzioni tipiche dell'artigianato e/o della montagna quali ad esempio	
	lavorazione del legno, lavorazione della pietra e dell'argilla;	
	6) produzione dell'artigianato artistico quali la stampa a ruggine, laboratori	
	di ceramica etc.;	
	7) servizi di sartoria e/o lavorazioni su stoffe, tessuti, tende etc.;	
	8) commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto alimentare ed artigia-	
	nale proprio e/o di terzi, effettuato in ogni forma ammessa dalla legislazione	
	vigente in materia di attività commerciali e/o mediante la realizzazione e la	
	gestione di un'innovativa piattaforma internet;	
	9) fornire servizi di supporto nel campo dei servizi sociali ed educativi, ed in	
	particolare: pulizie di strutture, gestione di lavanderie e servizi mensa, ac-	
	compagnamento, servizi di reception e tutto quanto possibile dalla leggi vi-	
	genti in materia per le Cooperative sociali di tipo B;	
	10) servizi legati alla ristorazione, alla vendita e/o commercializzazione an-	
	che in collaborazione con altre Cooperative o aziende del territorio di prodot-	
	ti agricoli e/o alimentari e/o artigianali;	
	11) progettazione, predisposizione, organizzazione, gestione e realizzazione	
	di lavori, opere e servizi in ambito forestale e del verde pubblico e privato,	
	compreso lo sfalcio e potature, la manutenzione delle aree verdi, il giardinag-	
	gio, la realizzazione, sistemazione e manutenzione di giardini, parchi, aree	

	boschive, impianti di irrigazione;	
	12) progettazione, costruzione, gestione, manutenzione di impianti per la	
	produzione di energia da fonti rinnovabili;	
	13) svolgimento di azioni di sensibilizzazione al rispetto ai temi della soste-	
	nibilità ambientale attraverso mostre, proiezioni, convegni, seminari, confe-	
	renze, viaggi studio e pubblicazioni, trasmissione del know-how interno an-	
	che attraverso di iniziative e progetti di cooperazione allo sviluppo;	
	14) progettazione promozione e gestione di interventi di riqualificazione am-	
	bientale, di pianificazione e progettazione forestale, di forestazione urbana,	
	di mapping e cartografia tematica, di educazione ambientale e di marketing	
	territoriale finalizzati al turismo sostenibile, fornitura di attività <i>di supporto</i>	
	<i>decisionale al processo di riqualificazione ambientale ed agroforestale a fa-</i>	
	<i>vore di persone fisiche, enti morali, soggetti terzi pubblici e privati;</i>	
	15) gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio-sanitaria, so-	
	cio-culturale, socio -assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giova-	
	ni, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà sociale;	
	16) prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e	
	strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali;	
	progettazione, organizzazione e gestione di attività di animazione per ge-	
	stanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la	
	realizzazione di eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;	
	17) gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagna-	
	mento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adole-	
	scenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi – nel ri-	
	spetto delle norme vigenti nei diversi istituti – coloro che vivono in strutture	

	quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per	
	minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigra-	
	ti;	
	18) gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei	
	giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	19) organizzazione, coordinamento, gestione e promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e	
	dei conflitti;	
	20) organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;	
	21) gestione di strutture turistico-alberghiere, ostelli e case per la gioventù, case per le vacanze, punti di ristoro, impianti sportivi, self-service, mense scolastiche e aziendali, ristoranti, osterie, cinema, teatri, servizi di informazione, spazi polivalenti per la gestione e/o organizzazione di centri di laboratorio permanenti per l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;	
	22) spazzamento di strade e piazzali, a mano o con macchinari; raccolta di rifiuti organici; raccolta di rifiuti ingombranti; gestione di isole ecologiche, manutenzione di cassonetti o di attrezzature necessarie alla raccolta di rifiuti ecc.;	
	23) pulizia, sanificazione e disinfestazione di locali per Enti Pubblici e priva-	

	ti in genere (uffici, condomini, attività commerciali, stabilimenti ecc.);	
	24) provvedere al miglioramento economico e morale dei soci nonchè ad o-	
	gni forma di assistenza e previdenza, applicando i principi e i metodi della	
	cooperazione e della mutualità.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Co-	
	operativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle atti-	
	vità sopraelencate, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi-	
	nanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comun-	
	que, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa	
	l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modifi-	
	cative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo	
	di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgo-	
	no attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione	
	assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni	
	riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appo-	
	sitamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'ar-	
	ticolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	

	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da ap-	
	posito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, per la raccolta di pre-	
	stiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungi-	
	mento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di	
	risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle catego-	
	rie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 ed	
	alle previsioni dell'articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 2204/2002,	
	che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, posso-	
	no partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso	
	l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svol-	
	gimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordina-	
	mento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo	
	e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al me-	

	desimo;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gra-	
	tuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti del-	
	la legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.	
	Laddove siano rispettate le condizioni di legge, possono essere soci coopera-	
	tori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, le entità giuridiche di	
	cui all'art. 12 della Legge 59/92 e s.m.i., nonché gli enti nei cui statuti sia	
	comunque previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Coopera-	
	tive sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla ap-	
	partenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti	
	non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorren-	
	za con quella dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai	
	sensi dell'articolo 2527, comma terzo, del codice civile, i cui diritti ed obbli-	
	ghi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso su-	
	perare un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione,	
	soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5) e che siano in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di	

	legge, viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deli-	
	berazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Orga-	
	no Amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento	
	con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale catego-	
	ria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di parteci-	
	pazione predisposti dalla Cooperativa, così come previsto dal regolamenti	
	Interno;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il ri-	
	spetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, fi-	
	nalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale cate-	
	goria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della	
	scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei	

	casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spetta-	
	no ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comuni-	
	cato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro	
	dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	
	presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Ammi-	
	nistrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codi-	
	ce fiscale nonchè indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità pro-	
	fessionale, dei titoli specializzazioni e competenze possedute in relazione ai	
	requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statu-	
	to, i regolamenti sociali, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compro-	
	missoria contenuta all'articolo 37 del presente statuto.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda	

	di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti	
	richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rap-	
	porto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.2) l'espressa accettazione dei contenuti del regolamento ex art. 6 l.n.	
	142/2001 e s.m.i.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda	
	di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi	
	di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il	
	codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il nu-	
	mero di fax;	
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	

	dente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,	
	a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministra-	
	tivo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'As-	
	semblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non apposi-	
	tamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota inte-	
	grativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguar-	
	do all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci so-	
	no obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Ammini-	
	strativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istrut-	
	toria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in se-	
	de di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni a-	

	dottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a)	
	e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino attività concorrente, nonchè a non prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperati-	
	va salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo accordata in	
	considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle moda-	
	lità di prestazione dello stesso, nonchè della quantità di lavoro disponibile in	
	Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio	
	lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quan-	
	tità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quan-	
	to previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esi-	
	genze della Cooperativa stessa;	
	b.2) alla osservanza dei disposti contenuti nel regolamento ex art. i.n.	
	142/2001 e s.m.i..	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a)	
	e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quan-	
	to previsto negli eventuali regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	

	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informa-	
	zioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le	
	suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 c.c.) e fatto salvo quanto	
	previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause at-	
	tinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero	
	per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2	
	(due) esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata	
	con avviso di ricevimento alla Cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla rice-	
	zione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione	

	al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di dinie-	
	go il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	effettuare un tentativo di composizione con le modalità previste dall'articolo	
	37 del presente statuto, salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria terri-	
	torialmente competente ai sensi dell'art. 2532 del Codice Civile.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazio-	
	ne del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo	
	di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti	
	di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel	
	caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di la-	
	voro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in	
	via definitiva l'attività di volontariato;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle delibere adottate dagli orga-	
	ni sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio	
	un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia en-	

	tro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al	
	pagamento di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	e) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga	
	in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi di-	
	sciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo come meglio discipli-	
	nato nel regolamento ex art. 6 l. n. 142/2001 e s.m.i..	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ri-	
	cevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può tentare una composizione	
	con le modalità previste dall'articolo 37 del presente statuto, nel termine di	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo il ricorso all'Au-	
	torità giudiziaria ordinaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 2532	
	del Codice Civile.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro nelle	
	varie forme.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedi-	
	mento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14,	

	nonchè della quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi	
	al bilancio dell'esercizio nel quale si è verificata la morte del socio.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente della	
	quota interamente liberata, eventualmente rivalutata.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in propor-	
	zione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute	
	dal socio, comprende il valore nominale della quota e la quota dei dividendi	
	eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa ope-	
	rativo. Il sovrapprezzo versato non verrà rimborsato.	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si	
	sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del	
	bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in favore dei soci rece-	
	duti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro i 2 (due) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine	

	suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo Amministrativo alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale,	
	ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della	
	quota, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e	
	del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche forn-	
	te anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il re-	
	cesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Coope-	
	rativa gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, posso-	
	no essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della	
	legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	

	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad Euro 1.000,00 (mille).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenzia-	
	mento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del	
	presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamen-	
	te previo gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo Ammini-	
	strativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire la partecipazione, l'Organo Amministrativo provvederà ad	
	indicare altro gradito ed in mancanza il socio sarà libero di vendere a chiun-	
	que.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata	
	con deliberazione dell'Assemblea dei soci che determina l'importo comples-	
	sivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto	
	d'opzione in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che ven-	
	gono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della parteci-	
	pazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	

	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;	
	d) ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto, qualunque sia l'ammontare dei conferimenti.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 (due) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso effettuata con lettera raccomandata o mediante PEC.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	

	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dall'insieme dei conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati	
	da quote. Ciascun socio è possessore di una quota del valore minimo pari ad	
	Euro 100,00 (cento). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o e-	
	scusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai	
	soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per leg-	
	ge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge, per statuto o per deliberazio-	
	ne dei soci, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale	
	né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulla quota e sua alienazione)	
	La quota non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	ceduta con effetto verso la Cooperativa fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla re-	

	dazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'ap-	
	provazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovve-	
	ro entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, op-	
	pure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla ge-	
	stione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita	
	dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla	
	legge medesima o da eventuali successive modifiche ed integrazioni;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizio-	
	ni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali successive	
	modifiche ed integrazioni;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codi-	
	ce civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destina-	
	zioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	

	prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consen-	
	tano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei	
	ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della	
	relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del tren-	
	ta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata conside-	
	rando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coo-	
	perativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in ap-	
	posito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma,	
	del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo, sulla	
	base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro di-	
	stinti per ciascuna categoria di soci operatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;	
	- qualifica professionale;	
	- compensi erogati;	
	- tempo di permanenza in cooperativa;	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori, potranno essere assegnati, oltre che me-	

	diante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore	
	delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di	
	sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) l'Organo di Controllo, se nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea dei soci)	
	L'Assemblea dei soci:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	c) procede alla nomina e revoca dell'Organo Amministrativo;	
	d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed	
	ai Sindaci;	
	f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-	
	zione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	g) provvede alle modifiche dello statuto;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del	
	presente statuto;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	

	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6	
	L. 142/01 e s.m.i. e gli eventuali altri regolamenti interni;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e	
	dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori	
	ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono	
	alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea dei soci che delibera in merito ai precedenti punti	
	g) e l) deve essere redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo	
	26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Ammi-	
	nistrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
	pongono alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministra-	
	tori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e co-	
	munque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea dei soci)	
	L'Assemblea dei soci viene convocata, dall'Organo Amministrativo, con av-	
	viso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e del-	
	la seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può	
	anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale,	

	purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata	
	A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adu-	
	nanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione	
	trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal li-	
	bro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento al-	
	meno otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'artico-	
	lo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo Amministrativo ogni	
	volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e co-	
	munque non oltre 20 (venti) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richie-	
	sta scritta dall'Organo di Controllo o da tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si re-	
	puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci	
	con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argo-	
	menti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	

	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresenta	
	ti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua	
	trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due	
	terzi dei soci.	
	Restano ferme specifiche maggioranze qualificate previste da inderogabili	
	norme di legge o da statuto.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di	
	voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci	
	e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o	
	distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo col-	
	legiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in par-	
	ticolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio uf-	
	ficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittima-	
	zione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-	
	venti assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussio-	

	ne e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assem-	
	blea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei	
	quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione	
	nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente al-	
	l'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore,	
	Sindaco o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio. La delega	
	non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea an-	
	che dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secon-	
	do che collaborano all'impresa.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o	
	con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alza-	
	ta di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dal-	
	l'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col vo-	
	to della maggioranza dei presenti.	

	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del	
	Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei	
	soci al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consi-	
	glio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da	
	3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il	
	numero.	
	Qualora la Cooperativa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazio-	
	ne, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, quando non	
	vi abbia già provveduto l'Assemblea.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il perio-	
	do determinato dai soci al momento della nomina. Gli Amministratori sono	
	rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti dell'Organo Amministrativo)	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo può delegare	
	parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'arti-	
	colo 2381 del codice civile, nonchè di quanto previsto dall'articolo 2544 del	
	codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle	

	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei	
	suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Am-	
	ministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 60 (sessanta) giorni, gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e all'Organo di Controllo, se esistente, sul generale anda-	
	mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle opera-	
	zioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta do-	
	manda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spe-	
	dirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano in-	
	formati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può esse-	
	re fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia an-	
	che dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi inter-	
	venga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di teleco-	
	municazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le	
	seguente condizioni:	

	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della	
	riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'i-	
	dentità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire	
	in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di parteci-	
	pare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in	
	cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde con-	
	sentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità	
	di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a se-	
	conda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Orga-	
	no di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di ter-	
	zi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato	
	deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione dell'Organo Amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, purchè la	

	maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, gli	
	altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice	
	civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Or-	
	gano di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministra-	
	zione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provve-	
	da alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono	
	insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti i	
	componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere con-	
	vocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può com-	
	piere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	dell'Organo di Controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore Uni-	
	co o ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comi-	
	tato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo,	
	se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori	
	investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fi-	
	ne mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	

	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite,	
	anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può	
	nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui fir-	
	ma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali pro-	
	cure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei,	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
	Si applica la disciplina dell'articolo 2477 c.c. in quanto richiamato dall'arti-	
	colo 2543 c.c.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 (Clausola compromissoria)	
	37.1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti in merito ai rapporti so-	
	ciali, purchè relative a diritti disponibili e ove non sia obbligatorio l'interven-	
	to del Pubblico Ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo di compo-	
	sizione tramite conciliazione, in base alla procedura di mediazione di un or-	
	ganismo iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giusti-	
	zia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti. Ogni controversia non	
	risolta tramite il procedimento di mediazione sarà risolta in via definitiva da	
	un arbitro, designato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del	
	Tribunale del luogo ove la società ha sede.	

	37.2. L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto, in via ri-	
	tuale, osservando nel procedimento e nel giudizio le norme inderogabili del	
	codice di procedura civile e provvedendo anche sulle spese.	
	37.3. Sede dell'arbitrato sarà il Comune ove ha sede la Cooperativa.	
	37.4. Le modifiche della presente clausola e la sua soppressione sono appro-	
	vate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del	
	capitale sociale, salvo il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti ex	
	art. 10.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o	
	più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 39 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risul-	
	tante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventual-	
	mente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi	
	deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci operatori, even-	
	tualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei divi-	
	dendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59 e eventuali successive mo-	
	difiche ed integrazioni.	

	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplina-	
	re i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo, oltre al re-	
	golamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001 e s.m.i., potrà elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione del-	
	l'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni	
	dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai	
	sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patri-	

38 di 39

39 di 39